

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

29° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI:**  
*Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati.

**(1112) SCALERA: Norme in materia di omissione di soccorso stradale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i>
CALLEGARO ( <i>UDC:CCD-CDU-DE</i> ) . . . . .	6
CALVI ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	4
CAVALLARO ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	5, 6
* CENTARO ( <i>FI</i> ) . . . . .	5, 7, 8
* FASSONE ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	3, 7
MARITATI ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	3, 4
ZANCAN ( <i>Verdi-U</i> ) . . . . .	4

**(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	8, 9
CAVALLARO ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	8
ZANCAN ( <i>Verdi-U</i> ) . . . . .	9
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	10

**N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI:** *Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

**(1112) SCALERA:** *Norme in materia di omissione di soccorso stradale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1272 e 1112, sospesa nella seduta del 2 ottobre scorso.

Ricordo che nel corso delle sedute precedenti è stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione con conseguente fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Stimando opportuno non procedere in questa sede alla votazione degli emendamenti e all'espressione dei prescritti pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo, invito i presentatori ad illustrare soltanto i propri emendamenti in via generale.

FASSONE (*DS-U*). All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso 5, il secondo periodo, di cui propongo con l'emendamento 2.1 la soppressione, prevede che in caso di incidente con danno alle sole cose l'autore del medesimo sia assoggettato non solo ad una sanzione pecuniaria ma anche alla sospensione della patente, se «dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7» che prevede gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione.

Mi pare che la previsione di una sanzione aggravata, per giunta ulteriormente specificata nella sospensione della patente, in presenza di un danno alle cose che non ha alcun collegamento con l'atteggiamento psicologico dell'attore dell'incidente, non sia giustificata alla luce dei principi generali, tanto più se il veicolo danneggiato è quello del responsabile dell'incidente. Per questo motivo, ne propongo la soppressione.

MARITATI (*DS-U*). Sono d'accordo con il principio contenuto nell'emendamento presentato dal senatore Fassone.

Mi limito pertanto ad aggiungere alle considerazioni già svolte dal senatore Fassone che si fa dipendere l'aggravante da un fatto del tutto accidentale, lasciato al caso.

È infatti noto che talvolta incidenti gravissimi provocano danni non particolarmente rilevanti, altre volte può accadere il contrario. Far derivare quindi una aggravante rilevante come quella della sospensione della patente dal puro caso, a me sembra del tutto fuori luogo.

ZANCAN (*Verdi-U*). Con l'emendamento 2.2 propongo due ritocchi in materia sanzionatoria non di poco conto e che rispondono a due esigenze, a mio avviso, molto importanti.

In primo luogo, se si vuole sanzionare più severamente, ciò che conta non è il massimo ma il minimo della pena. Fissare una pena sino a tre anni senza prevedere una sanzione minima è meno efficace che prevederne una minima.

Ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) la pena prevista è «fino a tre anni». Propongo di sostituire questa frase con la seguente: «da sei mesi ad un anno» perché a mio giudizio una modifica di questo tipo, che comporta l'aumento del minimo della pena, rende la sanzione più efficace e più grave.

In secondo luogo, non credo sia giusto lasciare un *gap* troppo ampio di discrezionalità alla sanzione. Ritengo infatti che il cittadino debba sapere quale è la pena comminata per un certo reato. Non ha senso che la pena prevista per chi commette un furto passi da un minimo di 15 giorni ad un massimo di dieci anni (come avviene attualmente); non ha assolutamente senso.

Bisogna ridurre il *gap* tra minimo e massimo della pena.

Fissare in questo caso un termine che va da sei mesi ad un anno significa ridurre il massimo della pena in modo certamente rilevante ma aumentare in modo altrettanto sensibile la pena minima.

La *ratio* di questo mio emendamento è riportata in termini assolutamente identici nell'emendamento 2.8 a mia firma che tende a modificare il capoverso 7, lettera *c*), comma 1 dell'articolo 2. Invece della sanzione prevista «fino a quattro anni» ne propongo una che vada «da sei mesi a due anni». Si tratta di un reato più grave e anche in questo caso si prevede un *gap* accettabile. La sanzione, secondo il mio parere, va ritoccata in questi termini.

PRESIDENTE. Recupero quindi dell'effettività della sanzione...

ZANCAN (*Verdi-U*). Attraverso la fissazione di un minimo di sei mesi e la riduzione del termine massimo, perché mi sembra eccessiva la discrezionalità del giudice.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.8.

CALVI (*DS-U*). Anch'io, signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma agli stessi emendamenti citati dal senatore Maritati.

CENTARO (*FI*). L'emendamento 2.6 da me presentato, tende ad evitare l'eccezione alla regola che viene introdotta alla lettera *b*) dell'articolo 2. Pur assegnando una pena edittale certamente congrua all'omissione di soccorso, quando vi è il danno alla persona, si crea un'eccezione alla regola per quanto attiene alla custodia cautelare e all'arresto facoltativo in flagranza di reato. L'articolo 280 del codice di procedura penale prevede infatti la possibilità della custodia cautelare per reati per i quali sia prevista una pena superiore ai tre anni, mentre nella specie la pena è inferiore. Lo stesso dicasi per l'arresto facoltativo in flagranza, la cui disciplina contiene una elencazione di reati.

La proposta di introdurre questa eccezione alla regola, che non prevede un riferimento ad un danno gravissimo alla persona bensì soltanto al danno arrecato alla persona, con la possibilità che possa trattarsi di lesione punita soltanto a querela di parte, è, a mio avviso, priva di fondamento, ancorché si tratti di una situazione certamente da sanzionare e punire.

L'emendamento 3.1 concerne il reinserimento dei delitti di cui all'articolo 593, primo e secondo comma, del codice penale tra le competenze del giudice di pace, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Il disegno di legge votato dalla Camera dei deputati propone di escludere dalle previsioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 l'omissione di soccorso e, quindi, di riportarla alla competenza del tribunale. L'emendamento 3.1 propone di sopprimere la soppressione e quindi di lasciare questa fattispecie delittuosa tra le materie di competenza del giudice di pace. Vista la pena edittale, ritengo che la competenza possa essergli attribuita, decongestionando in tal modo anche le aule dei tribunali.

Consideriamo tra l'altro che il giudice di pace, se non ricordo male, ha competenza per cause del valore fino a 15.000 euro in materia civile per quanto attiene agli incidenti derivanti dalla circolazione degli autoveicoli. Si tratta di una competenza molto elevata nella materia.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, gli emendamenti 2.4, 2.3, 2.5 e 2.7, presentati dal senatore Dalla Chiesa, non hanno bisogno di illustrazione.

Ho qualche dubbio – lo dico con sincerità – sull'aggravante del grave danno ai veicoli coinvolti, anche nell'ipotesi di una necessaria migliore specificazione. Si dice infatti: « (...) se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7 (...) ». Bisognerebbe capire se, dovendo avere un parametro oggettivo per l'interpretazione della norma, questo debba essere la revisione del veicolo, che qualcuno dovrebbe disporre. Altra ipotesi è che qualcuno valuti che quel veicolo è talmente disastroso che occorre fare la revisione; dovremmo quindi ipotizzare che il giudice, incidentalmente, o la parte chiedano la revisione. Pur nello spirito di offrire alla parte offesa una corsia preferenziale e un aiuto – la parte si precipiterebbe a chiedere la revisione del veicolo per avere un'aggravante a

disposizione – francamente la confezione di questa parte della norma mi lascia qualche dubbio e perplessità. Preferirei venisse eliminata.

PRESIDENTE. Il senatore Fassone è della stessa idea.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). L'altro aspetto su cui nutro delle perplessità è quello su cui si è appena soffermato il senatore Centaro, relativamente alle competenze al giudice di pace. Le finalità deflattive sono senz'altro comprensibili, tuttavia vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che, se è vero che il giudice di pace ha una competenza civilistica piuttosto ampia in questa materia, incontra poi forti limitazioni nell'applicazione delle sanzioni penali ordinarie. Qualcuno, a tale riguardo, dice che al giudice di pace è stata trasferita una competenza «claudicante», comunque limitata.

Se venisse approvato l'emendamento 3.1, ci troveremmo nella contraddizione che la *ratio legis* – accentuare comunque il disvalore sociale di questa condotta – approderebbe poi all'applicazione di una sanzione meno grave. Noi sappiamo che ciò può capitare, ci possono essere cioè dei casi in cui l'applicazione della pena può non essere estremamente gravosa; tuttavia, pur non condividendo la forbice molto stretta che proponeva il collega Zancan, agire anche sul minimo edittale, a mio parere, non è di secondaria importanza. In altre parole, non ritengo accettabile la forbice tra sei mesi e un anno, ma elevare il minimo edittale potrebbe essere un segnale importante. D'altronde, se rimane la competenza del tribunale, sei mesi rappresentano una pena che può essere tranquillamente oggetto di sospensione condizionale; comunque si tratta di una pena seria, che in qualche misura merita di essere apprezzata.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, in riferimento all'emendamento 2.1, presentato dal senatore Fassone, negli incidenti stradali può verificarsi una violazione grave con un danno lieve o una violazione lieve con un danno grave, per cui si tratta di ancorare al caso specifico l'ulteriore sanzione della sospensione della patente. Nell'articolo, poi, si fa riferimento al caso in cui più veicoli siano coinvolti e può accadere, per esempio, che un veicolo riporti gravissimi danni mentre un altro riporti solo il distacco dello specchietto retrovisore. Quindi, con la disposizione che recita «grave danno ai veicoli coinvolti» tutto è affidato al caso.

Personalmente però non abbandonerei del tutto la previsione della sospensione della patente; l'ancorerei però non tanto al caso del grave danno arrecato ai veicoli ma al caso di una grave imprudenza oppure di una violazione di norme implicanti comportamenti e divieti. La collegherei cioè più che all'entità del danno, alla gravità del comportamento, cioè alla gravità dell'imprudenza e alla violazione di norme di divieto e non di altro genere. Non mi riferisco tanto a divieti quali ad esempio quelli relativi alla velocità, il cui rispetto è lasciato molto all'interpretazione, né a norme generiche, ma a norme comportanti divieti.

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, stiamo ragionando sulla limitata fattispecie rappresentata dal danno procurato da un veicolo il cui conducente si astiene dal soccorso e quindi si allontana, che potrebbe prescindere da una situazione non solo di responsabilità grave per particolare imprudenza ma, in astratta ipotesi, di non responsabilità (di responsabilità quindi tutta da accertare).

Premetto di condividere l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Fassone e sottoscritto dai senatori Maritati e Calvi ma secondo me questa norma comporta un altro aspetto di criticità, nel senso che alla gente è imposta una doppia valutazione. Una prima, relativa alla gravità del danno ed una valutazione conseguente della gravità del danno tale da comportare la necessità della revisione.

Considerando che il danno può non essere assolutamente e sempre evidente e considerato, soprattutto, che stiamo parlando di un soggetto che, per le ragioni più svariate, si è allontanato dal luogo in cui si è verificato l'incidente, mi pare singolare che venga introdotta una sanzione sostanzialmente *ex post*; dopo che sarà stata eseguita la revisione ed accertato il danno cioè si contesta la violazione. Questa, comunque, è soltanto una mia riflessione personale.

CENTARO (FI). Vorrei rilevare come alla fine, malgrado la modifica che l'articolo 1 del disegno di legge in esame vorrebbe apportare all'articolo 593 del codice penale in termini di innalzamento della pena, si tratta comunque di una sanzione penale alternativa vista la previsione della reclusione fino a un anno alternativa alla multa. Tutto sommato, quindi, può rientrare nell'attribuzione di competenza penale del giudice di pace, attesa la possibilità spesso fondata, anche con riferimento alla lievità del caso, che si irroghi soltanto la sanzione penale pecuniaria e non quella detentiva.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, lei è consapevole che, ove fosse approvato l'emendamento da lei presentato e si tornasse quindi alla competenza del giudice di pace, troverebbe applicazione l'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che riporterebbe la sanzione massima della norma alla detenzione domiciliare fino a 30 giorni? Si andrebbe su un livello ancora inferiore rispetto a quello prefigurato dal senatore Zancan. Il complesso degli emendamenti si colloca in maniera opposta al testo che ci proviene dalla Camera dei deputati. Questo sarebbe un alligierimento ulteriore.

CENTARO (FI). Signor Presidente, alla luce di questa considerazione, ritiro l'emendamento 3.1.

FASSONE (DS-U). Vorrei solo osservare che il motivo fondamentale per cui la Camera ha introdotto questa innovazione è correlato al fatto che ha previsto l'arresto. Se fosse competenza del giudice di pace, non sarebbe consentito. Le due cose quindi si collegano. D'altra parte, il collega Cen-

taro mi sembra abbia proposto la soppressione anche di questa facoltà di arresto, al di là dei casi previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

CENTARO (*FI*). Le due cose si collegano ma possono essere anche distinte nel senso che, ritirando l'emendamento 3.1, può rimanere quel venire meno dell'eccezione alla regola della custodia cautelare e dell'arresto facoltativo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n.1577, già approvato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, con l'illustrazione degli emendamenti si ha l'occasione di indicare quelli che, a nostro avviso, sono i problemi reali che sorgono in ordine a una sostanziosa riforma dell'istituto del patteggiamento. Ciò ci permette, altresì, di confermare in via generale la necessità che il patteggiamento trovi una sua collocazione di carattere sistemico all'interno delle disposizioni relative ai riti abbreviati.

Gli aspetti che, secondo me, è opportuno riconsiderare concernono innanzitutto la misura della pena. Il disegno di legge – che peraltro, come è stato più volte ricordato, arriva qui approvato all'unanimità dalla Camera – prevede che possa chiedersi il patteggiamento quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi cinque anni. È facile fare i calcoli e arrivare alla considerazione che sono pochissimi i reati che sfuggono a questa ipotesi. Anche se un soggetto che delinque così gravemente da meritare una condanna molto elevata difficilmente ottiene le attenuanti generiche, sapete tuttavia che uno dei motivi per cui si accede al patteggiamento è avere un doppio sconto di pena: uno per l'applicazione delle attenuanti generiche (su cui non ci si formalizza eccessivamente), l'altro derivante dal rito. La somma di questi due sconti – che non c'è ragione di prevedere non venga correntemente applicata – porta all'applicazione del patteggiamento anche in condanne di particolare gravità.

L'obiezione che si muove è che, trattandosi di una pena fino a cinque anni, sarebbe una pena destinata ad essere scontata e comunque non assi-



stata dal beneficio della sospensione condizionale, ma è stato anche notato che tra due e cinque anni vi è tutta una serie di misure intermedie, quali la liberazione anticipata o l'affidamento in prova al servizio sociale. Si può pertanto ipotizzare che si parte da un reato gravissimo, si patteggia la pena, ipotizzando che venga affrontato il patimento di una lunga condanna, e poi di questa si finisce per scontare solo una piccola parte. È una preoccupazione largamente sentita, tant'è che gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, oltre a proporre la soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, propongono in via subordinata una graduazione della misura della pena presupposto per il patteggiamento ed escludono dall'applicazione di tale istituto i delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nonché i procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

Aggiungo che vorrei apporre la mia firma agli emendamenti 1.7, 1.10 e 1.12, presentati dal senatore Manziona, che do per illustrati.

MAGISTRELLI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.4.

ZANCAN (*Verdi-U*). Vorrei chiedere una cortesia al rappresentante del Governo. Vorrei che ci venisse fornito l'elenco di tutti i reati (o almeno della gran parte di essi) a cui può essere applicato l'istituto del patteggiamento, considerando il massimo della pena a cinque anni, come previsto dal testo attuale dell'articolo 1 del disegno di legge. Ad esempio, vi rientra il tentato omicidio.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, poiché si tratta di un argomento di interesse generale possiamo affidare questo lavoro di compilazione al Servizio studi del Senato, in modo da avere una panoramica completa.

Se non ci sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1272  
d'iniziativa dei deputati FANFANI e CASTAGNETTI

**Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di omissione di soccorso, approvato dalla Camera dei deputati**

Art. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal titolo I, capo II, del libro quarto del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti ivi previsti»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI».

## EMENDAMENTI

**2.1**

FASSONE

*Al comma 1, lettera a) al capoverso 5 ivi richiamato, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.2**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, primo periodo sostituire le parole: «fino a tre anni» con le seguenti: «da sei mesi ad un anno».*

---

**2.3**

DALLA CHIESA

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente è causato da violazione delle regole sulla circolazione stradale, la pena è aumentata fino al doppio».*

---

**2.4**

DALLA CHIESA

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente di cui al comma 1 è attribuibile a grave imprudenza o a violazione delle regole sulla circolazione stradale, la pena è aumentata fino a cinque anni».*

---

**2.5**

DALLA CHIESA

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente è causato da violazione dei comportamenti indicati dalla segnaletica stradale, la pena è aumentata fino a cinque anni».*

---

**2.6**

CENTARO

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Nei casi di cui al presente comma...» fino alla fine.*

---

**2.7**

DALLA CHIESA

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».*

---

**2.8**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera c) al capoverso 7 primo periodo sostituire le parole: «fino a quattro anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni».*

---

## Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «593, primo e scondo comma,» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera q), le parole «e 189, comma 6,» sono soppresse.

EMENDAMENTO

**3.1**

CENTARO

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

## DISEGNO DI LEGGE N. 1577

**Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti**, approvato dalla Camera dei Deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma, Saponara, Paniz, Zanettin e Oricchio; Vitali

## Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché nei confronti di delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché di recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato».

## EMENDAMENTI

## 1.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

tutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera tre anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

---

### 1.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera quattro anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

---

### 1.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

---

### 1.7

MANZIONE

*Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» aggiungere le seguenti: «soli o congiunti a pena pecuniaria».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) e b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soli o congiunti a pena pecuniaria».*

---

### 1.10

MANZIONE

*Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «è subordinata al fatto che» inserire le parole: «l'imputato abbia riparato interamente il danno o».*

### 1.12

MANZIONE

*Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «da parte dell'imputato» inserire le parole: «o abbia riparato interamente il danno e comunque, in entrambi i casi, egli abbia ammesso la propria responsabilità» e aggiungere il seguente capoverso: «1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è soppresso».*

---

## Art. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2,» sono inserite le seguenti: «quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva,»;



b) al comma 2, dopo le parole «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,».

#### EMENDAMENTO

#### 2.4

MAGISTRELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è appor-tata la seguente modificazione:

«al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sentenza costituisce pronuncia di condanna"».

---





